

REGOLAMENTO TECNICO SPORT RX

Quanto non specificato dalla regolamentazione seguente deve intendersi libero.

Art. 1 – Definizione:

Le SPORT RX sono vetture a telaio tubolare costruite appositamente per le gare di Rallycross aventi l'aspetto esterno somigliante a quello di un modello prodotto in grande serie con almeno due porte e due posti purché di tipologia diversa da spider e cabriolet.

Art. 2 – Telaio:

Nella porzione posta in corrispondenza del pavimento dell'abitacolo, il telaio della vettura deve presentare una delle due configurazioni raffigurate in Fig. 1 o Fig. 2.




Fig. 1

Fig. 2

I profilati a sezione quadrata o rettangolare devono essere in acciaio con tensione di snervamento minima di 235 N/mm² ("S235") mentre i profilati a sezione tonda devono essere in acciaio non legato trafilato a freddo senza saldatura di qualità Fe45 o superiore oppure in cromo molibdeno di qualità 25CrMo4 o superiore.

In aggiunta ai profilati indicati dalle lettere A, B, C e D possono esserne aggiunti altri anche di forme, dimensioni e materiali diversi.

Al di sotto delle strutture di Fig. 1 e Fig. 2 deve essere prevista una lamiera in acciaio avente uno spessore di almeno 0,8 mm saldata o imbullonata ai profilati oppure una lamiera in alluminio avente uno spessore di almeno 1 mm rivettata o imbullonata ai profilati.

Anteriormente e posteriormente alla struttura di Fig. 1 o Fig. 2 il telaio è di libera concezione.

Art. 3 – Sospensioni:

Tutte le componenti delle sospensioni devono essere realizzate in un materiale metallico omogeneo; è vietata la cromatura di qualunque parte in acciaio.

Art. 4 – Ruote:

Il veicolo deve avere quattro ruote di cui solo le anteriori devono essere sterzanti.

È consentito utilizzare ruote con cerchione di diametro compreso fra 10" e 17".

In funzione della misura del cerchione, gli pneumatici devono essere conformi a:

- Art. 279B-9.3 dell'Allegato J per diametro 10"
- Art. 279-9.2 dell'Allegato J per gli altri diametri

In corrispondenza di ogni ruota è obbligatorio installare un paraspruzzi solidamente fissato alla carrozzeria o al telaio, realizzato in nylon o teflon con spessore di almeno 2 mm e larghezza almeno pari a quella degli pneumatici, il cui bordo inferiore disti non più di 8 cm dal terreno.

Art. 5 – Motore:

Il motore può essere di provenienza automobilistica o motociclistica, purché sia massimo 4 cilindri ed a 4 tempi; la sua posizione di installazione è libera.

Non è consentito accoppiare due o più motori.

La cilindrata massima è di 2000 cc per le unità di provenienza automobilistica e di 1400 cc per le unità di provenienza motociclistica; sono vietati motori sovralimentati.

È obbligatoria la presenza di una vaschetta di recupero dell'olio di lubrificazione con capacità minima di 2 litri.

Art. 6 – Impianto di raffreddamento:

Radiatori e ventole sono liberi per numero e dimensioni.

Devono essere alloggiati fuori dall'abitacolo ed entro la sagoma della vettura; eventuali condutture che attraversano l'abitacolo devono essere isolate da questo mediante l'inserimento all'interno di una tubazione più grande oppure attraverso paratie protettive.

Art. 7 – Carburante, serbatoio carburante e tubazioni:

Il carburante utilizzato deve essere conforme a quanto prescritto dall'Articolo 252-9 dell'Allegato J.

Il serbatoio può essere omologato FIA (Articolo 253-14 dell'Allegato J, specifiche FT3-1999, FT3.5-1999 o FT5-1999) oppure autocostruito in materiale ferroso o in alluminio con capacità inferiore a 15 litri, posizionato in modo da non sporgere più di 30 cm da una parte e dall'altra rispetto all'asse longitudinale della vettura ed entro i limiti definiti dagli assi anteriore e posteriore delle ruote.

Le tubazioni devono essere conformi a quanto prescritto dagli Articoli 253-3.1 e 253-3.2 dell'Allegato J.

Art. 8 – Trasmissione:

La trasmissione del moto deve avvenire solo sulle ruote posteriori.

È obbligatoria la presenza di un sistema di retromarcia che, in ogni momento della competizione, possa essere comandato dal Conducente seduto normalmente a bordo.

Art. 9 – Impianto frenante:

È obbligatorio il doppio circuito frenante comandato dallo stesso pedale. L'azione del pedale deve esercitarsi normalmente su tutte le ruote; in caso di perdita in un qualsiasi punto della tubazione o di qualsiasi tipo di guasto dell'impianto frenante, l'azione del pedale deve continuare ad esercitarsi su almeno due ruote.

Art. 10 – Impianto elettrico:

L'impianto elettrico deve prevedere un interruttore generale del circuito elettrico, di tipo antideflagrante, comandato dall'esterno alla base di uno dei due montanti del parabrezza e dall'interno da parte del Conducente. Il comando esterno deve essere chiaramente indicato mediante un lampo rosso iscritto in un triangolo blu con bordi bianchi di almeno 12 cm di lato.

Il suo azionamento deve interrompere tutti i circuiti elettrici (batteria, alternatore, luci, accensione, dispositivi elettrici, ecc.) e deve anche arrestare il motore.

La batteria deve essere saldamente fissata e coperta per evitare cortocircuiti o perdite.

Sono obbligatorie due luci posteriori rosse di "stop" situate simmetricamente da ogni lato dell'asse longitudinale della vettura, in posizione ben visibile, ed una luce rossa di posizione.

Art. 11 – Carrozzeria:

La carrozzeria deve avere un aspetto simile a quello di un modello di vettura prodotto in grande serie, possedere almeno due portiere apribili ed un tetto rigido.

Può essere realizzata in materiale metallico, plastico o composito e non deve presentare spigoli vivi o punti taglienti.

È obbligatoria la presenza di due specchietti retrovisori esterni, uno per ogni lato della vettura.

La lunghezza fuori tutto può essere aumentata o diminuita di non oltre il 5% rispetto a quella del modello di riferimento.

Il passo può essere aumentato o diminuito di non oltre il 5% rispetto a quello del modello di riferimento.

La larghezza del corpo vettura, parafranghi esclusi, può essere aumentata o diminuita di non oltre il 5% rispetto a quella del modello di riferimento.

La larghezza fuori tutto, parafranghi e specchi retrovisori inclusi, non può eccedere la misura di 1850 mm.

Con le ruote allineate per muoversi in linea retta, la parte superiore di ogni ruota completa e dei suoi fissaggi situati al di sopra del piano passante per gli assi non deve essere visibile né da sopra né da dietro.

È consentito aggiungere appendici aerodinamiche purché siano fissate rigidamente alla struttura principale del veicolo e siano rispettate le misure massime sopra indicate.

Le portiere devono possedere un sistema di apertura/chiusura facilmente azionabile dall'interno e dall'esterno dell'abitacolo.

Cofani e portelloni devono possedere almeno due fissaggi di sicurezza.

Art. 12 – Parabrezza, finestrini e lunotto:

Il parabrezza deve essere in vetro stratificato o laminato oppure in policarbonato o PMMA con spessore minimo 5 mm; è obbligatoria la presenza di almeno un tergicristallo e di un sistema lavavetro funzionanti.

I finestrini ed il lunotto devono essere realizzati in materiale plastico con spessore minimo 4 mm e resi fissi; è consentito realizzare aperture di areazione per l'abitacolo oppure prese d'aria per il motore o per l'impianto di raffreddamento.

Art. 13 – Abitacolo:

L'abitacolo, inteso come lo spazio per accogliere il Conducente, non deve contenere né la batteria né i serbatoi per carburante, olio o altri liquidi pericolosi; deve essere isolato da ogni particolare meccanico, elettrico o idraulico del veicolo tramite paratie resistenti al fuoco ed ai liquidi.

Art. 14 – Prescrizioni di sicurezza:

14.1 – Sedili:

È obbligatorio l'utilizzo di sedili conformi alle Norme FIA 8855-1999 o 8862-2009 installati come prescritto dall'Articolo 253-16 dell'Allegato J.

14.2 – Cinture di sicurezza:

È obbligatorio l'utilizzo di cinture di sicurezza conformi alle Norme FIA 8853/98 oppure 8853-2016 installate come prescritto dall'Articolo 253-6.2 dell'Allegato J.

14.3 – Roll-bar:

È obbligatoria l'installazione di un roll-bar concepito per proteggere l'abitacolo in caso di incidente e per non creare impedimento all'entrata e all'uscita del Conducente.

Deve essere realizzato in tubo a sezione circolare avente almeno le seguenti caratteristiche:

- materiale: acciaio al carbonio non legato trafilato a freddo senza saldature, resistenza alla trazione 350 N/mm²
- diametro: 40 mm
- spessore: 2 mm

I tubi del roll-bar non possono essere utilizzati per condurre fluidi o altre sostanze.

All'interno dell'abitacolo, fra i tubi del roll-bar ed il telaio o la carrozzeria non è ammesso il passaggio di cavi elettrici, canalizzazioni dei fluidi (ad eccezione del liquido lavavetri) e canalizzazioni del sistema di estinzione.

Il roll-bar deve presentare almeno la seguente configurazione minima, con riferimento all'Allegato J 2020:

- struttura di base: Articolo 283-8.3.1
- rinforzo dell'arco principale: Articolo 283-8.3.2.1.1 a)
- rinforzo delle portiere: Articolo 283-8.3.2.1.2
- rinforzo trasversale anteriore: Articolo 283-8.3.2.1.3
- rinforzo del montante del parabrezza: Articolo 283-8.3.2.1.5

Sono inoltre ammessi tutti gli altri rinforzi descritti negli Articoli 283-8.3.2.1 e 283-8.3.2.2.

Nei casi previsti dall'Articolo 283-8.3.2.1.6, la costruzione deve essere completata con il rinforzo delle giunzioni descritto nell'Articolo 283-8.2.14.

In caso siano previsti rinforzi amovibili, le connessioni utilizzate devono essere conformi a quanto prescritto dall'Articolo 283-8.3.2.4.

Il roll-bar può essere ancorato al telaio mediante piastre e contropiastre imbullonate fra loro oppure può essere saldato direttamente al telaio stesso, in conformità all'Articolo 283-8.3.2.6 (incluso quanto concesso per i Gruppi T1, T3 e T4).

Nelle zone in cui il casco del Conducente può entrare in contatto con il roll-bar, è necessario prevedere una imbottitura dei tubi conforme alla Norma FIA 8857-2001 tipo A.

14.4 – Sistemi di estinzione:

È obbligatoria la presenza di un sistema di estinzione conforme all'Articolo 253-7 dell'Allegato J.

14.5 – Ganci di traino:

Ogni vettura deve essere munita anteriormente e posteriormente di un anello per il traino evidenziato con colore giallo, rosso o arancione.

Art. 15 – Peso minimo:

In funzione della cilindrata le vetture devono rispettare i seguenti pesi minimi:

Motore di derivazione motociclistica:

- fino a 1400 cc: 630 kg

Motore di derivazione automobilistica:

fino a 1300 cc: 650 kg

da 1301 a 1600 cc: 700 kg

da 1601 a 1800 cc: 750 kg

da 1801 a 2000 cc: 800 kg

Per raggiungere il peso minimo è ammesso l'utilizzo di zavorra purché questa sia solidamente vincolata al telaio, sia rimovibile solo mediante l'utilizzo di attrezzi e sia possibile applicarvi sigilli.